



Accademici ordinari



Dagli Statuti:

Titolo II: GLI ACCADEMICI

Art. 5

I candidati al seggio accademico sono scelti dall'Accademia in base ai loro eminenti studi scientifici originali e alla loro riconosciuta morale personalità, senza discriminazione etnica e religiosa, e sono nominati a vita con atto sovrano del Santo Padre.

Sono inoltre nominati, in ragione del loro ufficio, « Accademici pro tempore » il Direttore della Specola Vaticana; il Direttore del Laboratorio Astrofisico della Specola Vaticana; il Prefetto della Biblioteca Vaticana; il Prefetto dell'Archivio Segreto del Vaticano. Gli Accademici Pontifici « pro tempore » godono dei medesimi diritti ed esercitano le stesse funzioni degli Accademici Pontifici.

In via del tutto eccezionale, e a titolo esclusivamente onorifico, su proposta del Consiglio dell'Accademia, possono essere nominati dal Santo Padre « Accademici Pontifici Onorari » persone che abbiano acquistato singolari benemerienze, onorando e aiutando l'Accademia e le sue imprese scientifiche.

Art. 6

Il plenum dell'Accademia è formato di 70 membri a vita, scelti in modo che siano rappresentati, per quanto è possibile, tutti i rami principali delle scienze e tutte le grandi regioni geografiche.¹

¹ L'8 gennaio 1986 Giovanni Paolo II ha aumentato a 80 il numero dei membri a vita.